



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Uff. VI Benessere animale DGSAF

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Allegati: 2

Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Prov. Aut. di Trento
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Assessorato all'Agricoltura della Prov. Aut. di Bolzano
Servizi Veterinari
Bolzano
Pec

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche competitive
della qualità alimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ex PQA V
Pec: saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Salute
D.G. Igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Sede
Pec

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
I.C.Q.R.F.
Direzione Generale della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari
Pec:pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: riscontro alla Vs. nota prot. 0025860 del 02/04/2014.

Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto che si allega con la quale viene richiesto di fornire istruzioni ai Servizi veterinari competenti a livello locale circa la pratica della decornazione secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008, dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 e dal Decreto M.I.P.A.A.F. del 27 novembre 2009 sulla produzione dei prodotti biologici.

In merito, è opportuno far presente che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.

146, atto di recepimento della direttiva 98/58/CE) e, secondo anche l'attuale orientamento comunitario, la decornazione negli animali viene considerata come un atto di mutilazione e quindi non necessaria, a cui far ricorso il meno possibile onde evitare sofferenze e dolore inutili per gli animali.

Mentre tale pratica non è ancora regolata per gli animali della specie bovina, la legislazione attuale prevede il ricorso mediante l'uso della cauterizzazione dell'abbozzo corneale limitatamente agli animali al di sotto delle tre settimane di vita che, pur se non esplicitamente specificato, deve essere effettuata da un medico veterinario riducendo al minimo eventuali disagi o stati di sofferenza facendo ricorso all'anestesia locale e analgesici per via sistemica.

Il Regolamento CE 889/2008 prevede, invece, che il ricorso alla decornazione negli allevamenti ad indirizzo biologico non debba essere praticata “...*sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica*” e che può essere effettuata solo previa autorizzazione a cui il Servizio veterinario competente è tenuto a rilasciare “...*caso per caso...*” e per “...*motivi di sicurezza*” per gli stessi animali o per il personale coinvolto nella loro gestione “.. *o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali*”.

Pertanto solo in quest'ultimo caso questi interventi di decornazione (escludendo quindi la cauterizzazione dell'abbozzo corneale che è disciplinato dalla norma), a parere della scrivente Direzione Generale, possono essere effettuati ovvero con carattere di eccezionalità previa valutazione ed autorizzazione del medico veterinario Ufficiale, e la loro esecuzione realizzata con l'ausilio dell'anestesia locale e il ricorso ad un analgesico per via sistemica che, secondo la letteratura scientifica recente ¹, deve essere sempre somministrato in modo da garantire una copertura anche per i giorni successivi.

Si rammenta, infine, come segnalato dagli ispettori comunitari, l'obbligo per l'allevatore di conservare l'attestazione concessa dal Servizio veterinario e l'obbligo, per il veterinario libero professionista, dell'annotazione nell'apposito registro di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, “*Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali*” e altro registro dedicato allo scopo previsti per l'allevamento di tipo biologico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: F. Bertani
Referente: D. Castelluccio
Ufficio VI - Benessere animale
Tel: 06. 5994 6661
Pec: dgsa@postacert.sanita.it

¹ “Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems”; EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) EFSA Journal 2012;10(5):2669